N. 30 Reg. Del.

COMUNE DI BOVALINO

Provincia di RC

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE CONSORZIO TURISTICO.-

L'anno millenovecentottanta NOVE addì SEDICI del mese di MARZO alle ore 17,57 convocato per determinazione della G.M. (IN CONTINUAZIONE) ed invitato come da avvisi scritti in data 13/3/1989 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta (1) PUBBLICA sotto la presidenza del Sindaco Sig. TOMMASO MITTIGA in sessione (2) STRAORDINARIA di (3) PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	MITTIGA TOMMASO	SI	11	FONTI ANTONIO	SI
2	CARPENTIERI ANTONIO	SI	12	[illegible]ZANO DOMENICO	SI
3	CATALDO GIUSEPPE	SI	13	[illegible] CARLO	NO
4	ALBANESE DOMENICO	SI	14	VIOLI TOMMASO	SI
5	PIGNATARO DOMENICANTONIO	SI	15	[illegible] PAOLO	SI
6	CROPI ANTONIO	SI	16	[illegible] GIUSEPPE	SI
7	ELEFARI GIUSEPPE	SI	17	ALBANESE GIUSEPPE	SI
8	ZAPPIA GIUSEPPE	NO	18	PAPALIA ROBERTO	SI
9	GIUGNO LUIGI	SI	19	ZAPPIA ANTONIO	SI
10	D'AGOSTINO LUIGI	SI	20	ZAPPAVIGNA FRANCESCO	SI

PRESENTI N. [illegible]

ASSENTI N. [illegible]

Assiste il Segretario Comunale [illegible]

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di [illegible] su N. 20 Consiglieri assegnati al Comune e su N. [illegible] Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

Passando alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno e cioè "Costituzione Consorzio Turistico", ricorda che anche questo argomento è stato rinviato nelle precedenti due sedute per maggiori chiarimenti.
Precisa che dai vari incontri con i capi gruppo consiliari è emersa la volontà di costituire il Consorzio Turistico e, pertanto, "proporre che il Consiglio deliberi la volontà di rendersi promotore della costituzione di un Consorzio Turistico e di dare mandato ad una Commissione formata dal Sindaco, dall'Assessore al Turismo, dall'Assessore alla Programmazione e dai capigruppo Consiliari per la redazione di un apposito Statuto che tale costituzione renda realizzabile. - Lo Statuto che verrà redatto sarà oggetto di successivo ed apposito atto deliberativo consiliare".
Seguono interventi dei vari gruppi Consiliari, i quali si sono dichiarati d'accordo su quanto proposto dal Presidente.
Non avendo più nessuno chiesto di parlare, il Presidente mette ai voti la sua proposta come sopra formulata ed il Consiglio, con voti unanimi, espressi per alzata di mano l'approva.
Il Sindaco Presidente, a questo punto, ringrazia tutti i gruppi Consiliari per l'interesse dimostrato e per la partecipazione fattiva per la realizzazione di opere tanto importanti per lo sviluppo socio-economico di Bovalino.
-A questo punto si allontanano dall'aula i Consiglieri Giugno, Zappia Antonio e Papalia.
Presenti n° 15 Consiglieri.

EFFEPI

CONSORZIO . . . . . .

* * * * * * * * *

A T T O C O S T I T U T I V O

S T A T U T O

EFFEPI
BANCO DI NAPOLI - FIAT IMPRESIT

L'anno 1988 il giorno . . . . . del mese di . . . . .
davanti a me Notaio . . . . . .
. . . . . sono comparsi:

- il Sig. . . . . nella qualità di Sindaco del Comune di Bovalino, che interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli con delibera . . . . . .

- il Sig. . . . . nella qualità di . . . . . ., che interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli da . . .
- il Sig. Dr. Dario Biagi nella sua qualità di Direttore Generale di Effepi S.p.A. con sede in Napoli, Piazza G. Bovio 33 che interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitegli con procura . . . . . allegata delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Notaio sono certo.

PREMESSO

- che il Comune di Bovalino attribuisce peso fondamentale al fattore turistico nel quadro dello sviluppo socio-economico del proprio territorio;
- che la Effepi S.p.A. - Società costituita tra il Banco di Napoli e la Fiat Impresit S.p.A. dispone delle capacità tecniche per la realizzazione dei progetti

complessivi di sviluppo, per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione nonchè delle necessarie capacità progettuali e realizzative;

- che la . . . . . , già opera nel settore da tempo attraverso proprie realizzazioni ed è particolarmente impegnata nel processo di valorizzazione delle risorse turistico - ambientali della Calabria;
- che le .... Società ritengono estremamente interessanti le potenzialità turistico - insediative dell'area . . . . . con particolare riferimento alle aree ricadenti nel territorio del Comune di Bovalino;
- che esse considerano utile la possibilità di cooperare per la stesura di un piano turistico integrato per il Comune sopra citato;
- che esse ritengono di poter cooperare anche alla eventuale progettazione di massima,esecutiva e alla realizzazione delle opere che da tale piano dovessero essere dal Comune Committente ritenute indispensabili;
- che il Comune di Bovalino ritiene di dover partecipare attivamente e direttamente alla impostazione, realizzazione e controllo del piano generale di sviluppo turistico;

- che, al fine sopra indicato, si intende costituire uno strumento di coordinamento e di realizzazione in grado di assicurare al Comune Committente una prestazione di servizi ottimale dal punto di vista tecnico, economico, organizzativo ed operativo e pertanto gli stessi intendono dar vita a strumenti ed organismi societari, dotati di personalità giuridica propria.

Tutto ciò premesso , si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSA ASSERTIVA VALE PATTO

Le premesse che precedono sono patto e formano parte integrante della presente scrittura.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE

Tra le sopracostituite parti è costituito un Consorzio senza scopo di lucro con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile ad esso applicabili.

ARTICOLO 3

DENOMINAZIONE

Il Consorzio assume la seguente denominazione:

" Consorzio . . . . . " che per brevità viene di seguito indicato come "Consorzio".

ARTICOLO 4

SEDE ED UFFICIO CONSORTILE

Il Consorzio ha sede ed ufficio Consortile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2612 c.c., in Napoli, presso la sede della Effepi - Piazza Bovio 33 e in Bovalino presso la sede della . . . . . .

Su delibera del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 11, la sede e l'ufficio Consortile potranno essere mutate.

ARTICOLO 5

SCOPO ED OGGETTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio persegue il fine precipuo di procedere allo studio e alla realizzazione di un piano integrato per lo sviluppo turistico delle aree ricadenti nell'ambito dei territori del Comune di Bovalino, intendendo per realizzazione anche la progettazione di massima, esecutiva e la realizzazione diretta e/o in concessione di ogni genere di opera di carattere infrastrutturale ed insiedativa

rientrante nell'ambito delle opere approvate dal Comune Committente.

Il Consorzio si propone anche il fine di procedere alla riscossione di eventuali canoni, se a tanto verrà in futuro autorizzato a fronte di opere ed attività affidate in concessione. Esso agisce a nome propri e per conto dei singoli consorziati ed ha per oggetto:

a) lo svolgimento delle attività preliminari e propedeutiche comunque occorrenti a rendersi affidatario della gestione, della progettazione e dell' esecuzione dei lavori descritti in premessa;

b) lo svolgimento delle fasi relative alla gestione ed alla progettazione ed esecuzione dei lavori ottenuti in affidamento;

c) lo svolgimento di tutti i servizi necessari per effettuare la gestione e per la realizzazione dei lavori suddetti;

d) la conduzione di tutti i rapporti con l'Ente concedente sia attinenti alla fase gestionale, sia pertinenti quella di realizzazione delle opere affidate;

e) l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di Enti locali, di Enti pubblici e privati e di Amministrazioni ed Organi Statali per l'esecuzione ed agibilità delle opere.

Conseguentemente, per il raggiungimento dell'oggetto consortile,il Consorzio, sempre nell'interesse e per conto dei Consorziati e senza mai perseguire fine di lucro, potrà effettuare qualsiasi attività ed operazioni anche di natura finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta utile o necessaria.

Nell'ambito dei lavori attribuiti a ciascun consorziato, pur nel rispetto delle direttive generali impartite dal Consorzio, resta ferma l'autonomia gestionale e responsabilità economica esclusiva di ogni consorziato per quanto attiene lo svolgimento dei lavori di pertinenza, i rapporti con il proprio personale dipendente e quanto altro necessario per la completa gestione dei propri lavori.

ARTICOLO 6

DURATA

Il consorzio avrà la durata di 20 anni. Tuttavia, un anno prima della scadenza, i Consorziati si possono di comune accordo obbligare per prorogare lo stesso così come, in qualsiasi epoca possono anticipare lo scioglimento.

Alla proroga comunque i consorziati sono obbligati al fine dell'assolvimento di tutti gli impegni assunti.

b) Presidente

c) Consiglio Direttivo

d) Comitato Tecnico - Scientifico

e) Direttore

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dalla rappresentanza dei Soci e delibera con la presenza del 70% (settanta per cento).

In particolare l'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

a) attribuzione dei lavori ai consorziati,

b) richiesta di contributi o imposizione di prestazioni accessorie ai consorziati,

c) aumento del fondo consortile.

All'Assemblea spetta ogni più ampio potere senza limitazione alcuna su tutto quanto inerente all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinarne i poteri e le attribuzioni.

L'Assemblea ha facoltà di delegare propri poteri al Direttore.

L'Assemblea è convocata presso la sede, su richiesta di almeno due Soci, con indicazione dell'ordine del giorno,

mediante lettera raccomandata con sette giorni di preavviso ed, in caso di urgenza, anche con telegramma con preavviso di almeno tre giorni.

ARTICOLO 10

PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Egli viene nominato per la prima volta nel presente atto.

Il Presidente resta in carica per tre anni e per la prima volta fino .....

Il Presidente:

a) presiede l'assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;

b) ha la rappresentanza del Consorzio ai sensi degli artt. 2612.4 e 2613 c.c.;

c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da' ...7..... membri compreso il Presidente e cioè:

- dal Presidente come sopra indicato;
- da ...0... Consiglieri nominati dal Comune di Bovalino;

- da ..2.. Consiglieri nominati dalla .....;
- da ..2.. Consiglieri nominati dalla Effepi S.p.A.

I membri del Consiglio Direttivo mominati dalla parte pubblica durano in carica tre anni, mentre quelli nominati dalla parte privata possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalla consorziata che li ha designati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno assunte con ...4.... voti su ..4..... in caso di parità prevale la determinazione a favore della quale si è espresso il Presidente.

Qualora su un argomento all'ordine del giorno non si riuscisse a deliberare per la mancata partecipazione alla riunione, per due volte di seguito, di tutti i rappresentati di una consorziata, sull'argomento si riterrà che la consorziata assente abbia dichiarato il proprio assoluto disinteresse e conseguentemente la terza riunione sarà valida con l'intervento dei presenti e si delibererà all'unanimità.

Al Consiglio Direttivo spetta ogni più ampio potere, senza limitazione alcuna, per quanto attiene l'amministrazione ordinaria del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è convocato normalmente presso la sede, dal Presidente di sua iniziativa od anche su richiesta di uno qualsiasi dei membri, con indicazione dell'ordine del giorno, mediante lettera raccomandata con

sette giorni di preavviso ed, in caso di urgenza, anche con telegramma con preavviso di almeno tre giorni.

ARTICOLO 12

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato è organo consultivo del Consiglio Direttivo e sede di elaborazione dei progetti consortili.

E' composto di ..3.. membri, designati ciascuno dai soci costituenti il Consorzio.Il Comitato, nella prima riunione di insediamento provvede alla elezione del Presidente al proprio interno.

Il Comitato può farsi affiancare da esperti particolarmente conpetenti negli aspetti specifici dell'attività del Consorzio.

Il Comitato è nominato dal Consiglio direttivo e dura in carica per la durata del Consorzio. Le sue deliberazioni possono essere assunte a maggioranza.

ARTICOLO 13

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo su designazione dei soci privati.

Il Direttore resta in carica per un periodo di tre anni, e può essere rinominato per un periodo indeterminato di volte.

Il Direttore ha il compito di dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ogni altro potere che sarà oggetto di apposito "regolamento" approvato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 14

SEGRETARIO

Le funzioni del Segretario potranno, per deliberazione del Consiglio Direttivo essere affidate anche a persone ad esso estranee.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e le trascirve in apposito registro che sarà depositato presso la sede del Consorzio. Il Presidente ne trasmetterà copia agli aventi diritto.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITA' DEI CONSORZIATI

Fermo restando tutto quanto disposto dell'art. 2615 c.c. per la responsabilità solidale che nei rapporti col concedente farà carico ai consorziati, in dipendenza delle obbligazioni assunte nel loro interesse dal Consorzio, resta convenuto che nei rapporti interni ciascun consorziato sarà responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi relativi alla esecuzione dei lavori che

saranno ad esso assegnati.

In caso di inadempienza da parte di uno o più consorziati ai propri obblighi questo o questi dovranno risarcire gli altri consorziati degli eventuali conseguenti danni e tenere comunque indenne il fondo consortile.

In caso di concorso di colpa o comunque di responsabilità tra i vari consorziati, la responsabilità sarà fra gli stessi suddivisa in proporzione alla gravità della colpa di ciascuno ed all'entità delle rispettive conseguenze.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, ragione o causa un consorziato si rendesse inadempiente agli obblighi di sua competenza derivanti dal contratto di concessione, la fattispecie verrà sottoposta ad esame del Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti.

Il Consiglio Direttivo tra l'altro avrà il potere di intimare, all'unanimità dei suoi membri, esclusi i rappresentanti del consorziato in difetto, al consorziato stesso un termine entro il quale questi dovrà porre rimedio alla propria inadempienza, con avvertenza che, trascorso inutilmente tale termine, saranno assunti i provvedimenti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno nell'ambito di quanto previsto dal successivo art. 16.

In caso di controversia con il Concedente l'azione sarà dal consorzio esercitata per conto dei Consorziati che ne

facciano richiesta, ma la difesa sarà condotta a cura, spese e rischio esclusivo dei richiedenti.

Resta comunque inteso che le affermazioni ed ammissioni effettuate dalla parte interessata nei confronti del Concedente, come pure le statuizioni nelle controversie con il medesimo, non avranno efficacia alcuna nei confronti degli altri consorziati verso i quali per altro la consorziata sarà tenuta al risarcimento degli eventuali danni.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ad uniformare alle stesse il proprio comportamento.

ARTICOLO 17

ESCLUSIONE-RECESSO-SUBENTRO

L'esclusione di un consorziato può avvenire per gravi ed accertate inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge e/o dal presente atto.

Vi è inoltre esclusione nei casi previsti dalla legge.

Costituisce infine ipotesi di esclusione l'applicazione delle misure cautelari e di sicurezza, previste dalla L.

646/1982 e successive modifiche.

Sull'esclusione delibererà, con eventuale assenza, ma comunque con l'astenzione del consorziato interessato il Consiglio Direttivo il quale determinerà la data di efficacia della cessazione del rapporto ed il regolamento delle relative pendenze e degli eventuali danni.

La liquidazione dalla quota di partecipazione al fondo consortile del consorziato escluso averrà secondo le norme del codice civile.

Non è ammesso il recesso dal consorzio per alcun motivo salvo il benestare dell'Assemblea e del Committente.

In tutti i suddetti casi di esclusione e nel caso di recesso, il Consiglio Direttivo, salvo ogni diritto ad azione nei confronti dell'uscente, potrà:

- chiamare a partecipare al Consorzio, previo accertamento e previo benestare del Committente sulla sussistenza delle condizioni di ammissioni, altro consorziato che subentri all'uscente e che si obblighi ad accettare il presente atto e le sue eventuali modifiche ed ogni altro atto regolamentante il Consorzio proseguendo in tutto od in parte le attività del consorziato escluso o receduto;
- ripartire tra i rimanenti consorziati le attività del consorziato uscente a norma dell'articolo 2609 del c.c.

Le garanzie prestate dell'uscente resteranno in vita fino a quando quelle prestate dal Consorzio non saranno stata

liberate dal Committente ovvero nel caso le garanzie siano state prestate direttamente alle consorziate, fino al colluado dei lavori eseguiti dall'uscente.

ARTICOLO 18

RENDICONTO

L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di febbraio successivo il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto annuale a norma di legge e lo proporrà all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, predisporrà, altresì, allo scadere di ogni trimestre, un rendiconto economico in cui trovino copiuta evidenza tutti i costi e le spese sostenute dal Consorzio per conto e nell'interesse dei consorziati, ai fini del conseguimento dell'oggetto consortile.

Il rendiconto annuale, manifestazione di sintesi contabile dell'attività del Consorzio diretta a realizzare in nome proprio, ma esclusivamente per conto e nell'interesse dei consorziati, le finalità espresse dall'art. 5, non potrà in nessun caso evidenziare alcun risultato economico.

ARTICOLO 19

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà un

liquidatore, il quale definirà i rapporti eventalmente in corso, compilerà un rendiconto finale e ripartirà l'eventuale residuo del fondo consortile oppure deficit tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile.

In fase di liquidazione tutti i mezzi d'opera devono inizialmente essere offerti in prelazione ai consorziati sulla base delle quotazioni correnti; in caso di gradimento, ciascun cespite sarà assegnato al consorziato che avrà offerto il miglior prezzo.

I residui del fondo consortile non potranno essere consegnati fino a quando non sarà chiuso ogni rapporto, pendenza, eventalmente esistente tra Consorzio e consorziato.

ARTICOLO 20

GARANZIE

Le fidejussioni e cauzioni richieste dall'amministrazione concedente a garanzia di eventuali anticipazioni, ovvero della buona esecuzione dell'opere, saranno prestate dal Consorzio e per esso dalle consorziate esecutrici dei lavori ovvero dalle imprese appaltatrici.

Tutte le somme che il Consorzio dovesse incassare dal Concedente si intendono incassate per conto dei consorziati e per tanto dovranno essere prontamente agli

stessi riversate in proporzione alla percentuale di partecipazione degli stessi ai singoli lavori cui gli incassi si riferiscono.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi contoversia che dovesse sorgere tra il Consorzio e i consorziati, così come tra i consorziati in quanto tali in conseguenza diretta o indiretta del presente atto e in generale in dipendenza delle operazioni che formano oggetto dello stesso, se non sarà possibile risolverla in via amichevole o attraverso l'intervento degli organi consortili sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori, dei quali: i primi due saranno designati dalle due parti interessate, uno per ciascuno ed il terzo, quale Presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo o in difetto di accordo entro dieci giorni, dal Presidente del Tribunale di NAPOLI su ricorso della parte più diligente. Allo stesso Presidente del Tribunale di NAPOLI spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti, avesse omesso di designare, purchè siano decorsi dieci giorni dall'invito a designarlo rivoltole dall'altra parte con lettera raccomandata.

Nel caso che le parti interessate siano più di due, i tre

arbitri saranno scelti tutti su accordo delle parti, e se le parti, entro venti giorni, non raggiungessero l'accordo su nessuno dei tre arbitri o lo raggiungessero solo su uno o due arbitri, l'arbitro o gli arbitri mancanti saranno nominati, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di NAPOLI che designerà anche il Presidente del Collegio.

Il Collegio giudichera' secondo equità e con piena libertà di forme salvo il diritto del contradditorio.

Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso noto entro novanta giorni salvo che le parti di comune accordo fissino un termine diverso.

La sede del collegio arbitrale sarà presso la Camera di Commercio di NAPOLI

Le parti si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta ed indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia stato reso formalmente esecutivo nel luogo in cui l'esecuzione deve effettuarsi.